SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 maggio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 119

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari.

08A02873

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 120

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali e proroga di smaltimento scorte.

Da 08A02897 a 08A02912

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 29 febbraio 2008. Situazione del bilancio dello Stato.

08A03141

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Muro Lucano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Muro Lucano (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Muro Lucano (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Lidia Claudia Cimadomo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al sig. Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Muro Lucano (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo ausiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 25 marzo 2008, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Potenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 11046/EE.LL./Area II del 27 marzo 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Muro Lucano (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Lidia Claudia Cimadomo.

Roma, 10 aprile 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A03105

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Gorreto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Gorreto (Genova) ed il sindaco nella persona del sig. Luciano Antonio Bombace;

Considerato che, in data 30 marzo 2008, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gorreto (Genova) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al sig. Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gorreto (Genova) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Luciano Antonio Bombace.

Il citato amministratore, in data 30 marzo 2008, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gorreto (Genova).

Roma, 10 aprile 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A03106

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 aprile 2008.

Modificazione al decreto 17 marzo 2008 recante riconoscimento, alla sig.ra Lesnikova Elena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto di correzione datato 17 marzo 2008 del decreto del 24 dicembre 2007, con il quale si riconosceva il titolo di ingegnere conseguito in Russia dalla sig.ra Lesnikova Elena, cittadina russa, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri;

Rilevato che in detto decreto di correzione, per mero errore materiale, è stato scritto «decreto datato 24 dicembre 2008» al posto di «decreto datato 24 dicembre 2007»;

Vista l'istanza di correzione inviata dalla sig.ra Lesnikova Elena pervenuta il 2 aprile 2008;

Decreta:

Il decreto di correzione datato 17 marzo 2008, con il quale si riconosceva il titolo di ingegnere, sezione A, settore industriale, conseguito in Russia da Lesnikova Elena, cittadina russa, nata a Ussr il 3 giugno 1969, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri, sezione A, settore industriale, è modificato come segue: la parola «2008» è sostituita dalla parola «2007».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 24 dicembre 2007.

Roma, 8 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

08A02943

DECRETO 16 aprile 2008.

Modificazione al decreto 28 febbraio 2008 recante riconoscimento, alla sig.ra Triveno Vallejo Maria Teresa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 28 febbraio 2008, con il quale si riconosceva il titolo di psicologo, conseguito dalla sig.ra Triveno Vallejo Maria Teresa, nata il 18 dicembre 1967 a Lima (Perù), cittadina peruviana, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato riportato un cognome inesatto;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dalla sig.ra Triveno Vallejo;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 28 febbraio 2008, con il quale si riconosceva il titolo di psicologo conseguito dalla sig.ra Triveno Vallejo Maria Teresa, nata il 18 dicembre 1967 a Lima (Perù), cittadina peruviana, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione, tutte le parti in cui si fa riferimento al cognome sono sostituite dalla frase: «Triveno Vallejo Maria Teresa».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 28 febbraio 2008.

Roma, 16 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

08A02942

DECRETO 29 aprile 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Hoxha Aida, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 38 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Hoxha Aida, nata a Elbasan (Albania) il 7 maggio 1975, cittadina albanese, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale albanese di «Avokat», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplome Drejtesi», conseguito presso la «Universitetit te Tiranes» il 10 ottobre 1997;

Considerato inoltre che l'istante ha superato svariati esami presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Milano;

Considerato inoltre che è iscritta presso la «Dhoma Kombetare e Avokateve», dal 30 settembre 2006;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi dell'11 gennaio 2008 in cui si esprimeva parere favorevole per l'applicazione della prova completa ma ridotta in considerazione degli esami sostenuti in Italia;

Considerato il conforme parere scritto dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Considerato che l'interessata ha richiesto il rinnovo del permesso scaduto ed è in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti derivanti al possesso del titolo di soggiorno;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Hoxha Aida, nata a Elbasan (Albania) il 7 maggio 1975, cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale ridotta sulle seguenti materie:

1) diritto penale;

2) diritto civile;

3) diritto costituzionale;

4) diritto commerciale;

5) diritto del lavoro;

6) diritto amministrativo;

7) diritto processuale civile;

8) diritto processuale penale;

9) diritto internazionale privato;

10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta verterà soltanto su due materie e non su tre e consiste nello svolgimento di elaborati su: 1) diritto civile, 2) e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A03062

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 maggio 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 maggio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 51.649 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 maggio 2008 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 maggio 2009 fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la Consob, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunita-

rie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 maggio 2008. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2009.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A03196

DECRETO 7 maggio 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 maggio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 51.649 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 maggio 2008 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a novantadue giorni con scadenza 15 agosto 2008 fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 maggio 2008. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2008.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A03197

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 marzo 2008.

Modalità attuative dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernente la certificazione di esposizione all'amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2004;

Visti gli atti di indirizzo emanati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulla esposizione all'amianto ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dal citato art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, che ha riconosciuto validità alle certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) della esposizione all'amianto sulla base dei predetti atti di indirizzo;

Visto l'art. 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, secondo cui sono valide le certificazioni rilasciate dall'INAIL ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dai predetti atti di indirizzo ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui al citato art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni;

Visto il comma 21 del citato art. 1 che riconosce la fruizione dei predetti benefici previdenziali ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della citata legge n. 247 del 2007;

Visto, in particolare, il comma 22 del citato art. 1 che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di attuazione dei predetti commi 20 e 21 della citata legge n. 247 del 2007;

Vista la relazione tecnica alla citata legge n. 247 del 2007, che individua i beneficiari nei lavoratori ai quali sia stata già riconosciuta l'esposizione all'amianto per periodi di esposizione fino al 1992, per i quali i benefici di cui al citato art. 13, comma 8, della legge 257 del 1992, e successive modificazioni, sono estesi ai periodi di esposizione successivi al 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003;

Visto l'art. 9 della citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, che disciplina la procedura di comunicazione da parte delle imprese da attività di bonifica di amianto alla Regioni e alle ASL nel cui ambito di competenza sono effettuati gli interventi;

Tenuto conto che per la determinazione dell'avvio dell'azione di bonifica occorre far riferimento alla procedura di cui al citato art. 9 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni;

Tenuto conto del termine fissato dalla citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, sulla operatività di detta procedura;

Tenuto conto dell'entrata in vigore della citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, nel cui contesto è disciplinata la predetta procedura;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Per il conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, possono avvalersi della certificazione di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 247 del 2007 i lavoratori che:

a) hanno presentato all'INAIL domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005;

b) hanno prestato nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la propria attività lavorativa, con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l'esposizione protratta fino al 1992;

c) non sono titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della citata legge n. 247 del 2007.

Art. 2.

Procedura

1. I lavoratori di cui all'art. 1 devono presentare domanda all'INAIL, entro il termine di 365 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'indicazione della sussistenza delle condizioni di cui alle lettere *a)* e *c)* del medesimo art. 1.

2. La durata di esposizione all'amianto per i periodi di attività lavorativa svolta nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo ministeriale successivamente all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, è certificato dall'INAIL.

3. La data di avvio dell'azione di bonifica, differenziata per i singoli reparti o aree produttive individuati dagli atti di indirizzo ministeriale, è determinata dalle ASL nel cui ambito territoriale sono stati effettuati gli interventi di bonifica, prevista verifica della relazione tecnica trasmessa dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni.

4. La certificazione di cui al comma 2 è rilasciata dall'INAIL previa acquisizione:

a) della domanda di cui al comma 1;

b) della comunicazione da parte delle ASL competenti della data di avvio dell'azione di bonifica di cui al comma 3, ovvero del mancato avvio della stessa azione di bonifica;

c) del *curriculum* professionale del lavoratore interessato, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni, i reparti e i periodi lavorativi svolti successivamente all'anno 1992 sino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003.

5. Ai fini della certificazione di cui al comma 2 il datore di lavoro è tenuto a fornire all'INAIL tutte le notizie ritenute utili dall'Istituto medesimo.

6. Nei casi di controversia relativa al rilascio e al contenuto del *curriculum* lavorativo, ovvero di aziende cessate o fallite trovano applicazione le disposizioni recate dall'art. 3, commi 4 e 5 del decreto ministeriale 27 ottobre 2004.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2008

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 11

08A03107

DECRETO 9 aprile 2008.

Nomina del componente effettivo e supplente della commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro, in rappresentanza dei lavoratori di Biella.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BIELLA

Visto il decreto n. 55 del 13 febbraio 2008, di ricostituzione della commissione provinciale di consiliazione per le controversie individuali di lavoro, ai sensi dell'art. 410 codice procedura civile, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998;

Vista la nota del 31 marzo 2008 dell'Associazione sindacale CISAL - Unione regionale del Piemonte, con la quale si designavano i signori Franco Giardina e Demetrio Marino, quali rappresentanti dei lavoratori, in sostituzione dei signori Paolo Leardi ed Alberto Lazzarato;

Ritenuta l'opportunità di procedere alle nomine di cui sopra;

Decreta:

I signori Franco Giardina e Demetrio Marino sono nominati, rispettivamente, membro effettivo e membro supplente, della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, in rappresentanza dei lavoratori.

Biella, 9 aprile 2008

Il direttore provinciale: CORRENTE

08A02867

DECRETO 16 aprile 2008.

Applicazione di misure compensative ai sensi degli articoli 22, 24 e 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali e disposizioni finanziarie per l'esercizio della professione di estetista.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato *B*;

Vista la direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista la direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Considerate le competenze attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale secondo l'art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Considerata, secondo quanto previsto all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, l'esigenza di definire, con decreto del Ministro competente, ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto l'art. 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione della Direzione generale competente

1. Alla Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione è attribuita la competenza a provvedere sulle domande di riconoscimento di qualifiche professionali nei casi previsti al comma 1, lettera l) e per le attività di cui al comma 3, lettera *e)* dell'art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, individuate nell'allegato IV, Lista II, punto 4) classe ex 851 e 855.

2. La stessa amministrazione è altresì competente per le domande di riconoscimento, relative alle qualifiche professionali di cui al comma 1, conseguite in ambito non comunitario, nei casi disciplinati dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, alle quali sono applicabili le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Procedura amministrativa per il riconoscimento delle qualifiche professionali

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, procede all'istruttoria delle domande di riconoscimento nei casi di cui al predetto art. 1, secondo quanto stabilito nell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, indicendo apposita Conferenza di servizi.

2. Alla Conferenza dei servizi, nominata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990, sono chiamati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e del Ministero degli affari esteri; la Conferenza dei servizi, sentito un rappresentante nazionale della categoria professionale interessata, valuta ciascuna istanza di riconoscimento ed esprime parere motivato, redigendone un apposito verbale.

3. L'amministrazione procedente emette, in conformità al parere espresso dalla Conferenza dei servizi, motivato decreto direttoriale con le indicazioni dettagliate in merito all'eventuale applicazione di misura compensativa; copia del decreto direttoriale è trasmessa al richiedente il riconoscimento ed all'Autorità regionale territorialmente competente, in riferimento alla residenza del richiedente, ai fini dell'avvio delle procedure relative alla prova d'esame o al tirocinio di adattamento.

4. A seguito della comunicazione del superamento della prova d'esame o del tirocinio, da parte della regione di competenza, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia al richiedente un decreto direttoriale di riconoscimento del titolo professionale conseguito pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, che consentirà l'iscrizione agli uffici preposti per l'esercizio della professione.

Art. 3.

Misure compensative

1. Nell'ambito delle procedure di cui al predetto art. 1, qualora non risultino soddisfatti i requisiti di cui all'art. 21 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente; nei casi di titoli professionali conseguiti in ambito non comunitario, soggetti alla disciplina dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 la scelta della misura compensativa è rimessa all'amministrazione.

2. La prova attitudinale prevista dall'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si articola in una prova scritta o pratica e orale, o in una prova orale, sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge 4 gennaio 1990, n. 1, e legge 21 marzo 1994, n. 352; l'esame teorico-pratico sarà organizzato dalla regione territorialmente competente, la quale cura l'istituzione delle relative sessioni d'esame dinanzi a commissioni esaminatrici, presso strutture autorizzate.

3. Il tirocinio di adattamento, consistente di un percorso formativo, della durata non superiore a tre anni, dovrà essere svolto presso una struttura autorizzata individuata dall'autorità regionale territorialmente competente, e verterà sulle materie elencate nell'art. 4 del presente decreto; a conclusione del periodo stabilito, la struttura presso cui il tirocinio si è svolto comunica l'esito con apposito verbale all'autorità regionale, la quale lo trasmette al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, ai fini dei successivi adempimenti istruttori.

4. In caso di esito sfavorevole la prova d'esame o il tirocinio potranno essere ripetuti non prima di sei mesi.

Art. 4.

Elenco delle discipline

1. Ai sensi del comna 3 dell'art. 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono individuate le seguenti discipline ai fini dello svolgimento delle misure compensative, conformemente a quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, di disciplina dell'attività di estetista, e dalle disposizioni integrative contenute nel decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 marzo 1994, n. 352, recante i contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista:

a) formazione di base al ruolo:

1) psicologia e cultura generale;

2) etica professionale, sicurezza del lavoro e nozioni di diritto sulle materie contrattuali e del lavoro;

3) nozioni di organizzazione aziendale e di disciplina di settore per l'esercizio dell'attività;

4) conoscenza di una lingua estera;

b) formazione alla professionalità:

1) nozioni di chimica con particolare riferimento alla chimica cosmetologia;

2) nozioni di fisiologia, di anatomia e dermatologia;

3) nozioni di igiene e alimentazione;

4) tecnica professionale e fisica applicata;

5) laboratorio, con particolare riferimento al massaggio estetico del corpo, estetica, trucco e visagismo;

c) formazione imprenditoriale:

1) nozioni di gestione aziendale;

2) tecniche di mercato;

3) nozioni di disciplina di settore negli altri Stati;

4) disciplina previdenziale, tributaria e contrattuale per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;

d) sviluppo alla professionalità:

1) cosmetologia;

2) dermatologia;

3) dietologia;

4) utilizzo delle apparecchiature elettromeccaniche per l'uso estetico in rapporto all'evoluzione tecnologia delle stesse;

5) cognizioni di informatica applicata alla professione di estetista.

2. Ai fini dello svolgimento delle misure compensative i richiedenti devono possedere le necessarie conoscenze linguistiche; l'esame teorico-pratico si svolge in lingua italiana, o in altra lingua individuata secondo le disposizioni vigenti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 5.

Commissione esaminatrice e svolgimento della prova

1. Lo svolgimento dell'esame teorico-pratico è presieduto da una commissione costituita dall'autorità regionale territorialmente competente alla quale partecipano:

a) un componente designato dall'autorità regionale;

b) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione;

c) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) due esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale;

e) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale;

f) il presidente della Commissione provinciale per l'artigianato o un suo delegato;

g) due docenti delle materie fondamentali di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento.

3. La prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana, si intenderà superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame avrà espresso parere favorevole e dichiarato idoneo il richiedente.

4. Il giudizio deve essere adeguatamente motivato.

Previdenza Sociale - Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, ai fini dei successivi adempimenti istruttori.

6. In caso di esito sfavorevole il richiedente potrà essere riammesso a ripetere la prova non prima di sei mesi.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e sue eventuali successive modificazioni.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Le spese sostenute per l'organizzazione della misura compensativa sono a carico della regione, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla propria normativa, o in subordine del richiedente in ragione del costo effettivo del servizio.

Art. 8.

Efficacia e pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le relative disposizioni avranno efficacia dalla data di pubblicazione.

Roma, 16 aprile 2008

Il Ministro: DAMIANO

08A03110

DECRETO 16 aprile 2008.

Sostituzione di un componente della commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Cremona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CREMONA

Visto il proprio decreto n. 269 del 30 gennaio 1974 e successive modificazioni con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Cremona, operante presso la locale Direzione provinciale del lavoro;

Atteso che di detto organo collegiale fa parte il sig. Franco Zaniboni, quale componente effettivo in rappresentanza dei lavoratori;

Considerato che il sig. Franco Zaniboni ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Preso atto della nota del 21 marzo 2008 con la quale l'Organizzazione sindacale C.I.S.L. di Cremona designa il sig. Sebastiano Guerini quale sostituto del predetto componente;

Ritenuto di dover procedere;

Decreta:

Il sig. Sebastiano Guerini è nominato componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Cremona, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Franco Zaniboni, dimissionario dell'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, 16 aprile 2008

Il direttore provinciale: CATALANO

08A03086

DECRETO 16 aprile 2008.

Aggiornamento dell'indennità spettante ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione e le relative operazioni di soccorso;

Visto il Regolamento n. 379 del 24 marzo 1994, adottato, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 162, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale all'art. 3, comma 4, prevede che l'importo sulla base del quale viene determinata l'indennità spettante ai lavoratori autononi per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro, sia fissato annualmente con decreto ministeriale;

Visto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)* della predetta legge, le indennità spettanti ai lavoratori autonomi devono essere determinate in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria;

Visto l'art. 3, comma 5 di detto Regolamento, il quale stabilisce che, ai fini della determinazione dell'indennità compensativa del mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attività di soccorso o di esercitazione non si tiene conto dei giorni festivi in cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori autonomi la cui attività si esplica anche o prevalentemente nei giorni festivi;

Viste le medie annue degli indici mensili delle retribuzioni contrattuali del settore industria elaborate dall'ISTAT, nonché la retribuzione base di calcolo;

Considerata la necessità di aggiornare le suddette indennità conformemente all'incremento delle retribuzioni contrattuali di riferimento, per l'anno 2008;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria, per il 2008, è pari a € 1712,29.

Art. 2.

Ai fini della liquidazione delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi di cui alle premesse, la retribuzione giornaliera va calcolata dividendo la retribuzione mensile prevista dall'art. 1 per 22 oppure per 26, qualora la specifica attività di lavoro autonomo dell'interessato venga svolta rispettivamente in 5 o 6 giorni per settimana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2008

Il Ministro: DAMIANO

08A02868

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 22 gennaio 2008.

Criteri per la concessione, per l'anno 2007, di una indennità pari al trattamento massimo d'integrazione salariale straordinaria ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha apportato sostanziali modifiche, nel campo degli ammortizzatori sociali, per i lavoratori appartenenti ai soggetti autorizzati alla fornitura di lavoro temporaneo nei porti;

Visto l'art. 1, comma 1191 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che destina 12.000.000 di euro alla concessione, per l'anno 2007, di un'indennità pari al trattamento massimo d'integrazione salariale straordinaria ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti, previa determinazione dei criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto delle conclusioni alle quali si è pervenuti al termine dei lavori del tavolo tecnico istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a seguito dell'accordo intervenuto il 7 novembre 2006 tra gli organi di vertice di questi Ministeri concertanti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Preso atto che, a seguito del predetto accordo, la soluzione delle problematiche riguardanti la definizione a regime di una specifica normativa in materia d'integrazione salariale da riconoscere ai lavoratori del

settore per le giornate di mancato avviamento al lavoro è stata demandata ad un apposito provvedimento legislativo in corso di definizione;

Consultati sulla materia oggetto del presente decreto i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, dell'I.N.P.S. e dell'ASSOPORTI, nella riunione tenutasi il giorno 12 dicembre 2007, con la quale è stato comunicato al Ministero dei trasporti che la Direzione ha provveduto ad impegnare le risorse finanziarie previste per la corresponsione ai lavoratori di cui al presente decreto dell'indennità prevista dall'art. 1, comma 1191 della legge n. 296/2007;

Decreta:

Art. 1.

L'indennità pari al trattamento massimo d'integrazione salariale straordinaria prevista dall'art. 1, comma 1191, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è concessa alle condizioni e in base ai criteri stabiliti dal presente decreto.

Art. 2.

L'indennità di cui all'art. 1 spetta ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle:

a) imprese o agenzie autorizzate ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 5, della legge n. 84/1994, che non hanno effettuato negli anni dal 2003 al 2006 assunzioni a tempo indeterminato di personale addetto alle prestazioni di lavoro temporaneo in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle competenti autorità portuali o marittime, salvo che tali assunzioni non abbiano riguardato lavoratori provenienti dalle società di cui all'art. 21, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 84/1994, ai quali, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della stessa legge, è garantita la continuità del rapporto di lavoro nei confronti delle predette imprese o agenzie autorizzate;

b) società derivate dalla trasformazione delle ex compagnie portuali, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 84/1994, che non hanno effettuato negli anni dal 2003 al 2006 assunzioni a tempo indeterminato di personale addetto alle prestazioni di lavoro temporaneo.

Art. 3.

Ai lavoratori di cui all'art. 2 è riconosciuta un'indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto per l'anno 2007 dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro (comprese le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive) durante la quale il lavoratore sia risultato disponibile. Detta indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato dal numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.

Art. 4.

L'erogazione dell'indennità da parte dell'I.N.P.S. è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro predisposti dal Ministero dei trasporti in base alle dichiarazioni rese, sotto la propria responsabilità, dai legali rappresentanti delle imprese o delle agenzie presso le quali i lavoratori sano occupati e agli accertamenti effettuati in sede locale dalle Autorità portuali o, laddove non istituite, dalle Autorità marittime sulla veridicità di tali dichiarazioni.

Art. 5.

Il diritto all'indennità decade, nel corso dell'anno 2007, dal giorno in cui:

a) l'impresa o l'agenzia (art. 17, commi 2 e 5, legge n. 84/1994) assume a tempo indeterminato personale addetto alle prestazioni di lavoro temporaneo in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle autorità portuali o marittime, salvo che tali assunzioni non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui all'art. 21, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 84/1994;

b) la società derivata dalla trasformazione della ex compagnia portuale, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 84/1994, assume a tempo indeterminato personale addetto alle prestazioni di lavoro temporaneo.

Art. 6.

La concessione dei trattamenti di cui al presente decreto può essere disposta nel limite massimo complessivo di spesa di 12.000.000 di euro, che graveranno sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1. occupazione sui fondi impegnati con decreto del direttore generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 3350 del 9 luglio 2007, registrato al conto impegni n. 14 sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1. - Occupazione.

Art. 7.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti l'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente decreto e a darne riscontro al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2008

Il Ministro dei trasporti
BIANCHI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

08A03116

DECRETO 23 aprile 2008.

Criteri per la presentazione e selezione dei progetti da finanziare con le risorse destinate al completamento di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1, comma 304 della legge 24 dicembre 2007, con la quale sono state stanziate risorse per 353 M€, ripartite negli anni 2008, 2009, 2010 rispettivamente in M€ 113, 130 e 110, destinate al trasporto pubblico locale;

Considerato che l'art. 1, comma 305 della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede, in fase di prima applicazione, che le risorse sopra stanziate siano ripartite per il 50% per le finalità di cui all'art. 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per il 50% per le finalità di cui all'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le modalità e procedure previste da tali disposizioni, e che pertanto le disponibilità effettive su quest'ultima nel triennio 2008/2010 risultano di M€ 176,500;

Considerato, inoltre, che la legge prevede che le risorse afferenti le finalità di cui alla legge 26 febbrraio 1992, n. 211, siano destinate per l'80% (M€ 141,2) a nuovi interventi nel settore del trasporto rapido di massa e per il 20% (35,3 M€) al completamento di interventi già in corso finanziati ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 211;

Ritenuto di dover dare immediata attuazione al riparto delle risorse di cui alla suddetta aliquota del 20%;

Ritenuto che gli interventi per i quali i soggetti attuatori possono presentare istanza di finanziamento siano quelli finanziati ai sensi dell'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, che presentano uno stato di avanzamento lavori superiore al 50% e per i quali, pertanto, è possibile individuare con maggiore certezza le ulteriori risorse effettivamente necessarie per pervenire alla conclusione delle opere;

Ritenuto che non possa essere presentata istanza di finanziamento per quegli interventi che abbiano beneficiato delle risorse di cui all'art. 1, comma 1016 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano relativo al riparto delle risorse di cui al comma 1016 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, espresso nella seduta del 18 aprile 2007;

Vista la deliberazione CIPE n. 47 del 28 giugno 2007 nella quale si raccomanda di tenere in debita considerazione quanto previsto nel parere anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari di risorse ai sensi dell'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, i cui interventi siano stati attivati e per i quali risulta uno stato di attuazione superiore al 50% e che, inoltre, non abbiano beneficiato delle risorse di cui all'art. 1, comma 1016 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono presentare istanza di finanziamento per il completamento delle opere in corso.

Sono altresì ammessi a presentare istanza di finanziamento i soggetti i cui interventi sono richiamati nel parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui alle «raccomandazioni» della deliberazione CIPE del 28 giugno 2007, n. 47.

Art. 2.

Presentazione delle istanze

L'istanza di cui all'art. 1 deve pervenire al Dipartimento dei trasporti terrestri e del trasporto intermodale - Direzione generale del trasporto pubblico locale, via Caraci, 36 - 00157 Roma, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Documentazione progettuale

L'istanza di cui all'art. 1 deve essere accompagnata da documentazione tecnico-economica di livello preliminare, esplicativa delle richieste formulate; deve inoltre essere presentata idonea documentazione atta ad attestare la percentuale di avanzamento lavori, calcolata quale rapporto tra l'importo dei lavori contabilizzati e l'importo globale delle opere, al netto delle somme a disposizione contenute nel quadro economico generale.

Art. 4.

Criteri di valutazione

Le istanze presentate possono essere prese in considerazione solo qualora il contributo aggiuntivo richiesto rientri nell'ambito delle risorse disponibili e completi il quadro delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'opera.

Nella valutazione delle istanze sono considerati prioritari i completamenti di interventi atti a rendere superabili situazioni imprevedibili intervenute del corso dei lavori; in subordine sono considerate le istanze relative ad opere di completamento finalizzate a migliorare la funzionalità degli interventi.

Sulla base di quanto sopra, ai fini della ripartizione, l'amministrazione valuta le proposte presentate tenendo conto:

della valenza trasportistica dell'intervento;

del contributo richiesto, con priorità per le richieste di minore entità; a parità di contributo richiesto, vengono privilegiate le istanze che prevedono percentuali di contribuzione minori, calcolate rispetto al costo globale dell'opera.

Art. 5.

Cofinanziamento

Il contributo massimo erogabile ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è quantificato nella misura massima del 60% del costo delle opere di completamento.

All'istanza di cui all'art. 1 deve essere, pertanto, allegata idonea documentazione atta ad attestare la sussistenza del cofinanziamento.

Roma, 23 aprile 2008

Il Ministro: BIANCHI

08A03118

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 aprile 2008.

Modifica del decreto 31 dicembre 2004 relativo ad un progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. n. 405/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 601 del 4 aprile 2007, con il quale il progetto n. 2351 presentato dalla Cartiera Partenope S.R.L., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Acquisito il supplemento istruttorio riguardante la valutazione della variazione della data di inizio del progetto di ricerca dal 1° giugno 2004 al 1° settembre 2005;

Tenuto conto che il Comitato nella seduta del 17 gennaio 2008 ha preso atto del posticipo della data di inizio del progetto di ricerca al 1° settembre 2005;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica del decreto dirigenziale n. 601 del 4 aprile 2007, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

2351 Cartiera Partenope S.R.L.

«Nuova tecnologia per il deinking di carta riciclata».

Rispetto a quanto decretato in data 4 aprile 2007:

la data di inizio del progetto di ricerca è il 1° settembre 2005.

I termini del finanziamento di cui all'art. 2, comma 5, del decreto direttoriale n. 601 del 4 aprile 2007, decorrono dal presente decreto qualora, per effetto di quest'ultimo, il preammortamento risulti essere superiore a cinque anni.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A03060

DECRETO 11 aprile 2008.

Modifica del decreto 4 aprile 2007 relativo ad un progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. n. 404/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con il quale il progetto n. 1183 presentato dalla C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Acquisito il supplemento istruttorio riguardante la valutazione della variazione della data di inizio del progetto di ricerca dal 1° gennaio 2004 al 1° gennaio 2006;

Tenuto conto che il Comitato nella seduta del 17 gennaio 2008 ha preso atto del posticipo della data di inizio del progetto di ricerca al 1° gennaio 2006;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

1183 C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat

«Microvettura con propulsione ecologica, modulare e sicura ad elevata versatilità d'impiego»;

Rispetto a quanto decretato in data 31 dicembre 2004:

la data di inizio del progetto di ricerca è il 1° gennaio 2006.

I termini del finanziamento di cui all'art. 2, comma 5, del decreto direttoriale n. 1801 del 31 dicembre 2004, decorrono dal presente decreto qualora, per effetto di quest'ultimo, il preammortamento risulti essere superiore a cinque anni.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A03061

DECRETO 24 aprile 2008.

Diniego dell'abilitazione all'istituto «Psimeos - Scuola di psicoterapia e metodologia dell'osservazione» ad istituire e ad attivare nella sede di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Psimeos - Scuola di psicoterapia e metodologia dell'osservazione» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Milano, via Manzotti n. 10/A - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 18 aprile 2008, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che il documento teorico della Scuola enfatizza il ruolo formativo e l'importanza metodologica dell'osservazione psicodinamica che rappresenta senz'altro una tappa importante della formazione psicoterapeutica ma non può costituire l'asse formativo centrale della psicoterapia; inoltre nel documento teorico è carente l'approfondimento del legame teorico e metodologico fra osservazione e procedure psicoterapeutiche, che nel documento non sono discusse né approfondite; infine, lo stesso riferimento alla funzione riflessiva non si integra sul modello teorico proposto che appare poco coerente e non finalizzato ai metodi di psicoterapia;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'istituto «Psimeos - Scuola di psicoterapia e metodologia dell'osservazione» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Milano, via Manzotti n. 10/A - per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2008

Il direttore generale: MASIA

08A03114

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 25 marzo 2008.

Riconoscimento, al prof. Andreas Passler, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la Circolare Ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dal sig. Andreas Passler, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato, nonché la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi *post*-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto, della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 4 marzo 2008, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

Diploma di conservatorio rilasciato dal conservatorio di Vienna nell'anno scolastico 1995/1996;

Diploma titolo finale di scuola postsecondaria che conferisce l'abilitazione all'insegnamento musicale rilasciato dal conservatorio di Vienna nel 1996; posseduto dal sig. Andreas Passler, nato a Brunico il 27 dicembre 1970, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle classi di concorso:

31/A - Educazione musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado;

32/A - Educazione musicale nella scuola media

77/A - Strumento musicale - tromba.

2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 25 marzo 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A02866

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 aprile 2008.

Nomina del collegio commissariale della S.p.a. Carrozzeria Bertone, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 8 aprile 2008, con il quale il tribunale di Torino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Carrozzeria Bertone S.p.a., con sede in Grugliasco (Torino);

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che il Ministro dell'industria (ora sviluppo economico) nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il Regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999, relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di procedere alla nomina di tre commissari straordinari in considerazione della rilevanza e complessità della procedura Carrozzeria Bertone S.p.a., con riferimento agli aspetti dimensionali, gestionali e giuridici che hanno già comportato la nomina di tre Commissari giudiziali;

Tenuto conto che con lettera dell'11 aprile 2008 l'ing. Antonio Bene, facente parte della terna dei commissari giudiziali, ha comunicato di trovarsi nell'impossibilità di accettare, per motivi personali, una eventuale nomina a commissario straordinario della procedura;

Ritenuto pertanto di attribuire l'incarico di commissari straordinari ai signori prof. avv. Stefano Ambrosiani, avv. Vincenzo Nicastro, già commissari giudiziali della Carrozzeria Bertone S.p.a. ed al dott. Giuseppe Perlo in considerazione della competenza manageriale maturata nel settore;

Visti gli articolo 38, comma 3, e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Carrozzeria Bertone S.p.a. sono nominati commissari straordinari il prof. avv. Stefano Ambrosini, nato a Torino il 2 maggio 1969, l'avv. Vincenzo Nicastro nato a Roma il 22 febbraio 1947, il dott. Giuseppe Perlo nato a Torino il 29 settembre 1945.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Torino;

alla Camera di commercio di Torino per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Piemonte;

ai comuni di Grugliasco (Torino) e di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03072

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 marzo 2008.

Dichiarazione delle superfici ammissibili al regime di pagamento unico.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo, e successive modificazioni;

Visto il decreto 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 44, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003, così come modificato dal regolamento (CE) n. 146/2008, stabilisce che le parcelle agricole dichiarate ai fini del regime di pagamento unico devono essere a disposizione dell'agricoltore ad una data prestabilita;

Considerato che occorre fissare la data in cui gli agricoltori devono avere a disposizione le superfici dichiarate ai fini del regime di pagamento unico;

Decreta:

Articolo unico

1. Gli ettari ammissibili abbinati ai titoli all'aiuto dichiarati dall'agricoltore, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, devono essere a disposizione dello stesso agricoltore alla data del 9 giugno dell'anno di presentazione della domanda unica.

2. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, che demandano all'agricoltore la fissazione delle date di inizio del periodo di tempo in cui avere a disposizione le superfici dichiarate.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2008

Il Ministro: DE CASTRO

08A03170

DECRETO 21 aprile 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio Centrale - Istituto Regionale della Vite e del Vino», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 12 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 119 del 24 maggio 2005, con il quale al Laboratorio Centrale - Istituto Regionale della Vite e del Vino, ubicato in Palermo, via Libertà n. 66 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 14 aprile 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio Centrale - Istituto Regionale della Vite e del Vino, ubicato in Palermo, via Libertà n. 66, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2010, data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido citrico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 17
Acido lattico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 18, par.1
Acido L-malico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 19
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22, par.2
Acido tartarico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 16, par. 3
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Alcol metilico	DM 12/03/1986 GU n. 161 14/07/1986 SO allegato p.to 54
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25
Argento	Reg. CEE 2676/1990 allegato 33
Cadmio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 32
Calcio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 29
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/1990 allegato 40, par.1.4
Cationi totali	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42a
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Conduttività	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42b
Diglucoside malvosidico	OIV MA-E-AS315-03 DIGMAL 2006
Esame organolettico	DM 12/03/1986 GU n.161 14/07/1986 SO allegato p.to 1
Estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Etanolo	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42e
Ferro	Reg. CEE 2676/1990 allegato 30, par. 2
Glucosio e fruttosio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 7
Idrossimetilfurfurale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42c, par. 2
Indice Folin -Ciocalteu	Reg. CEE 2676/1990 allegato 41
Indice Folin -Ciocalteu	Reg. CEE 2676/1990 allegato 41
Litio	DM 12/03/1986 GU n.161 14/07/1986 SO allegato p to 30

Magnesio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 28
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
Mesoinositolo	MI 2 Rev. 2 del 2006
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Piombo	Reg. CEE 2676/1990 allegato 35
Potassio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 27, par. 2
Rame	Reg. CEE 2676/1990 allegato 31
Saccarosio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 6 par. 3
Saggio di stabilità	DM 12/03/1986 GU n.161 14/07/1986 SO All p.to 3
Sodio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26, par. 2
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12
Tenore zuccherino	Reg. CEE 2676/1990 allegato 2
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CE 2870/2000 allegato 1 App. I, App. II Met. B
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 355/2005
Zinco	Reg. CEE 2676/1990 allegato 34
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5

08A03115

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DECRETO 28 dicembre 2007.

Approvazione delle variazioni del programma di interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti e approvazione della ripartizione delle relative risorse.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO
DEL TERRITORIO, PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Visto la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che, all'art. 128, reca disposizioni in materia di programmazione delle opere pubbliche;

Vista la legge 30 novembre 1998, n. 413, concernente il «Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed amatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore che all'art. 9, comma 1, prevede l'adozione ed il finanziamento di un programma per opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti», e successivi rifinanziamenti disposti con legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 54, comma 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)», e con la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, comma 4, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente il «Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni»;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166 che, all'art. 36, comma 2, dispone che «per il proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all'art. 9 della legge n. 413 del

1998, nonché per gli interventi nel porto di Manfredonia di cui all'art. 1, comma 4, lettera *d)*, della legge n. 426 del 1998, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 34.000.000,00 di euro per l'anno 2003 e di 64.000.000,00 di euro per l'anno 2004»;

Visto l'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 4, comma 65, della legge 27 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), che ha istituito l'Autorità portuale di Manfredonia;

Visti i piani triennali delle opere infrastrutturali predisposti dalle Autorità portuali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, ed allegati alle delibere di approvazione del bilancio di previsione 2003, approvati dal Ministero *pro-tempore*, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che, con decreto ministeriale del 3 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2004, registro n. 5, foglio n. 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 2004, n. 193, è stato approvato dal Ministero *pro-tempore* il programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti, individuate quali opere prioritarie nell'ambito delle programmazioni triennali adottate dalle Autorità portuali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, ed approvato il piano di riparto delle risorse finanziarie disposto dalla citata legge n. 166 del 2002, art. 36, nell'importo complessivo di € 1.398.100.005,00;

Considerato che, a valere sui medesimi fondi disposti dall'art. 36 della legge n. 166 del 2002, sono stati altresì disposti, col decreto ministeriale del 3 giugno 2004, ulteriori finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali nei porti di Chioggia e Monfalcone a cura delle Aziende speciali nel porto, dell'importo rispettivamente di € 11.400.000,00, e sono stati altresì disposti fondi dell'importo di € 4.999.995,00 per le finalità indicate dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, per il Porto di Manfredonia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto ministeriale 3 giugno 2004, su motivata richiesta da parte delle Autorità portuali, il capo Dipartimento *pro-tempore* può procedere all'integrazione del programma degli interventi ammessi al finanziamento con il decreto medesimo, per meglio soddisfare le attuali esigenze operative, documentate e motivate, che ostacolino od impediscano l'esecuzione di una delle opere di cui al programma delle Autorità portuali, individuando nuove opere nell'ambito della programmazione triennale adottata dalle medesime Autorità ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 degli accordi procedimentali stipulati con le Autorità portuali, in attuazione dell'art. 4 del citato decreto ministeriale 3 giugno 2004, su motivata richiesta delle Autorità portuali, è possibile procedere all'integrazione del programma degli interventi ammessi al finanziamento con il decreto medesimo, attraverso l'utilizzo di eventuali economie relative ai ribassi d'asta conseguiti a seguito di esperimento delle gare d'appalto relative ad interventi inseriti nella programmazione triennale adottata dalle Autorità portuali, previa approvazione del programma integrativo da parte del capo Dipartimento *pro-tempore*;

Considerato che, dopo l'approvazione e pubblicazione del programma alcune Autorità portuali hanno rappresentato esigenze nuove e sopravvenute per ostacoli che impediscono l'attuazione degli interventi programmati;

Considerato che, tali esigenze, in linea generale, sono riconducibili alle obiettive motivazioni ambientali sopravvenute, a individuazioni di nuove priorità per problematiche di cantierabilità dei progetti, per difficoltà sopravvenute nel coordinamento temporale tra i diversi interventi insistenti su di una medesima area, nonché in conseguenza di contenziosi in corso;

Rilevato che, richieste di modifica degli interventi programmati, sono state rappresentate da alcune Autorità portuali, sulla base di nuove priorità determinate anche dalle rinnovate esigenze del mercato, recepite nelle proprie strategie e, quindi, nelle programmazioni triennali;

Tenuto conto che, con decreti di variazione del Ministro delle infrastrutture e trasporti, rispettivamente n. 7329 del 21 dicembre 2004, n. 1967 del 18 aprile 2005, n. 3581/3590 del 5 luglio 2005, n. 4349/4829/4966/5319 del 26 ottobre 2005, n. 416 del 2 febbraio 2006 e del Ministero delle infrastrutture n. 6 dell'8 gennaio 2007 e n. 2344 del 15 novembre 2007, tutti registrati alla Corte dei conti, sono state individuate obiettive motivazioni che risultavano essere cause idonee di impedimento per l'attivazione degli interventi programmati, ed è stata determinata una più esatta riqualificazione e quantificazione degli interventi già programmati, apportando modifiche al programma approvato;

Considerato che, ulteriori richieste di integrazione e modifica del programma approvato, riconducibili alle motivazioni sopra enucleate, sono state ora rappresentate dall'Autorità portuale di Livorno;

Considerato che, in particolare, l'Autorità portuale di Livorno ha formulato proposta di modifica degli interventi ammessi al finanziamento a seguito della necessità di un adeguamento del programma che si è formalizzato con la delibera del Comitato portuale n. 14 del 31 ottobre 2007, nella quale sono state rappresentate adeguate motivazioni che hanno comportato la sostituzione ed integrazione degli interventi già ammessi al finanziamento, come segue:

DESCRIZIONE	Programma legge n. 166/2002 allegato al decreto ministeriale 3 giugno 2004, e successive modificazioni ed integrazioni	Programma legge n. 166/2002 variato da approvare
Spostamento oleodotti per attraversamento in subalveo del canale d'accesso	€ 10.350.000,00	€ 0
Interventi di consolidamento banchine portuali (area mediceo e darsena nuova)	€ 7.031.880,00	€ 7.031.880,00
Darsena Morosini (riqualificaz. tecnico-funzionale e fornitura sistema di alaggio e varo)	€ 20.406.240,00	€ 20.406.240,00
Intervento di manutenzione straordinaria vie di corsa di scorrimento gru bacino grande/vie di scorrimento gru/rampa di accesso bacino galleggiante	€ 6.204.600,00	€ 6.204.600,00
Prolungamento molo Elba	€ 4.825.800,00	€ 4.825.800,00
Sistema di alaggio e varo travellift 250 tonn.	€ 2.206.080,00	€ 2.206.080,00
Realizzazione nuova banchina sul lato sud molo mediceo	€ 5.239.440,00	€ 5.239.440,00
Costruzione nuova palazzina uffici e servizi	€ 2.389.920,00	€ 2.389.920,00
Costruzione di un canale navigabile tra la darsena nuova e la bellana	€ 5.745.000,00	€ 5.745.000,00
Costruzione toccate per nuovo bacino galleggiante	€ 2.010.750,00	€ 2.010.750,00
Costruzione denti di attracco navi Ro-Ro darsena 1	€ 6.664.200,00	€ 4.864.200,00
Adeguamento e razionalizzazione delle infrastrutture ferroviarie portuali	€ 2.757.600,00	€ 2.757.600,00
Acquisto area CPL (area Seal)	€ 8.687.589,00	€ 8.687.589,00
Completamento acquisto area di proprietà R.F.I.	€ 16.516.000,00	€ 16.516.000,00
Realizzazione della seconda vasca di contenimento fanghi di escavo		€ 11.350.000,00
Riprofilamento della banchina del canale di accesso nella zona Torre del Marzocco con sistemazione piazzali	€ 8.850.000,00	€ 8.850.000,00
Lavori di ricostruzione della banchina di ponente della radice del canale industriale	€ 1.670.646,00	€ 1.670.646,00
Lavori di escavo del Porto di Livorno	€ 5.664.260,00	€ 6.464.260,00
TOTALE . . .	€ 117.220.005,00	€ 117.220.005,00

Ritenuto che, in accoglimento della motivata richiesta proposta dalla citata Autorità portuale di Livorno, è possibile ora procedere alla variazione del programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti da finanziare con le risorse recate dalla legge 2 agosto, n. 166, con l'utilizzazione della procedura indicata dall'art. 7 del decreto 3 giugno 2004;

Considerato che le opere proposte a modifica ed integrazione del programma degli interventi ammessi al finanziamento dalla suddetta Autorità portuale sono state inserite nella programmazione triennale dell'Autorità medesima, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

Ai sensi della legge e del regolamento di contabilità dello Stato;

Decreta:

Articolo unico

Per quanto descritto nelle premesse, in accoglimento della motivata richiesta proposta dall'Autorità portuale di Livorno, sono approvate le seguenti variazioni ed integrazioni del programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti approvato dal Ministero *pro-tempore*, con decreto ministeriale del 3 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2004, registro n. 5, foglio n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, da finanziare con le risorse recate dalla legge 2 agosto 2002, n. 166, come di seguito indicate, riportate anche nell'allegato elenco degli interventi complessivamente programmati:

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO.

In rimodulazione ed integrazione dei seguenti interventi programmati:

Intervento	Importo
spostamento oleodotti per attraversamento in subalveo del canale d'accesso	€ 10.350.000,00
interventi di consolidamento banchine portuali (area mediceo e darsena nuova)	€ 7.031.880,00
darsena Morosini (riqualificaz. tecnico-funzionale e fornitura sistema di alaggio e varo)	€ 20.406.240,00
intervento di manutenzione straordinaria vie di corsa di scorrimento gru bacino grande/vie di scorrimento gru/rampa di accesso bacino galleggiante	€ 6.204.600,00
prolungamento molo Elba	€ 4.825.800,00
sistema di alaggio e varo travellift 250 tonn.	€ 2.206.080,00
realizzazione nuova banchina sul lato sud molo mediceo	€ 5.239.440,00
costruzione nuova palazzina uffici e servizi	€ 2.389.920,00
costruzione di un canale navigabile tra la darsena nuova e la bellina	€ 5.745.000,00
costruzione toccate per nuovo bacino galleggiante	€ 2.010.750,00
costruzione denti di attracco navi Ro-Ro darsena 1	€ 6.664.200,00
adeguamento e razionalizzazione delle infrastrutture ferroviarie portuali	€ 2.757.600,00
acquisto area CPL (area Seal)	€ 8.687.589,00
completamento acquisto area di proprietà R.F.I.	€ 16.516.000,00
riprofilamento della banchina del canale di accesso nella zona Torre del Marzocco con sistemazione piazzali	€ 8.850.000,00
lavori di ricostruzione della banchina di ponente della radice del canale industriale	€ 1.670.646,00
lavori di escavo del Porto di Livorno	€ 5.664.260,00
TOTALE	€ 117.220.005,00

Sono approvati i seguenti interventi:

Intervento	Importo
interventi di consolidamento banchine portuali (area mediceo e darsena nuova)	€ 7.031.880,00
darsena Morosini (riqualificaz. tecnico-funzionale e fornitura sistema di alaggio e varo)	€ 20.406.240,00
intervento di manutenzione straordinaria vie di corsa di scorrimento gru bacino grande/vie di scorrimento gru/rampa di accesso bacino galleggiante	€ 6.204.600,00
prolungamento molo Elba	€ 4.825.800,00
sistema di alaggio e varo travellift 250 tonn.	€ 2.206.080,00
realizzazione nuova banchina sul lato sud molo mediceo	€ 5.239.440,00
costruzione nuova palazzina uffici e servizi	€ 2.389.920,00
costruzione di un canale navigabile tra la darsena nuova e la bellana	€ 5.745.000,00
costruzione toccate per nuovo bacino galleggiante	€ 2.010.750,00
costruzione denti di attracco navi Ro-Ro darsena 1	€ 4.864.200,00
adeguamento e razionalizzazione delle infrastrutture ferroviarie portuali	€ 2.757.600,00
acquisto area CPL (area Seal)	€ 8.687.589,00
completamento acquisto area di proprietà R.F.I.	€ 16.516.000,00
realizzazione della seconda vasca di contenimento fanghi di escavo	€ 11.350.000,00
riprofilamento della banchina del canale di accesso nella zona Torre del Marzocco con sistemazione piazzali	€ 8.850.000,00
lavori di ricostruzione della banchina di ponente della radice del canale industriale	€ 1.670.646,00
lavori di escavo del Porto di Livorno	€ 6.464.260,00
TOTALE	€ 117.220.005,00

Roma, 28 dicembre 2007

Il capo Dipartimento: FONTANA

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 1

ALLEGATO

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER IL PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI
Direzione Generale per le politiche di sviluppo del territorio
Programma interventi finanziati
LEGGE 1/08/2002 n.166 art.36

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
011042002	ANCONA	Lavori di adeguamento delle banchine nn.12 e 14 all'ormeggio di navi traghetto	€ 5.340.000,00	*
011042002	ANCONA	Lavori di 3^ fase delle opere a mare. Realizzazione del molo foraneo di sopraflutto e demolizione di parte del molo nord	€ 13.097.408,97	
011042002	ANCONA	Acquisizione area ex TUBIMAR in zona ZIPA del porto di Ancona	€ 16.226.294,72	
011042002	ANCONA	Completamento 4^ fase opere a mare	€ 844.230,28	
011042002	ANCONA	Lavori di collegamento ferroviario alla nuova darsena	€ 6.240.000,00	
011042002	ANCONA	Lavori di completamento della seconda fase opere a mare - 1° stralcio - della banchina rettilinea della Nuova Darsena	€ 8.622.591,03	
019082084	AUGUSTA	Ristrutturazione vecchia darsena impianti e servizi del porto	€ 1.695.960,00	
019082084	AUGUSTA	Adeguemento banchina del porto commerciale per l'attracco mega navi containers	€ 6.800.000,00	*
019082084	AUGUSTA	Ristrutturazione banchina Sant'Andrea	€ 650.160,00	
016072006	BARI	Ampliamento dell'area banchinata a ridosso del terzo e quarto braccio molo foraneo	€ 64.000.000,00	
016074001	BRINDISI	Stazione marittima: ristrutturazione immobile	€ 7.550.000,00	*
016074001	BRINDISI	Stazione marittima: realizzazione area sterile	€ 2.450.000,00	*
016074001	BRINDISI	Dismissione del fascio binari e sistemazione aree adiacenti la stazione marittima	€ 6.500.000,00	*
016074001	BRINDISI	Realizzazione del nuovo varco di via Spalato	€ 2.500.000,00	*
016074001	BRINDISI	Realizzazione del circuito interno portuale	€ 1.500.000,00	*
016074001	BRINDISI	Ristrutturazione e riqualificazione della zona Fontanelle in ambito portuale – 1° stralcio	€ 4.200.000,00	*
016074001	BRINDISI	Viabilità prevista dal P.R.P. tra via Perseo e via Rizzo	€ 500.000,00	*
016074001	BRINDISI	Impianto di trattamento acque meteoriche a servizio dell'area portuale	€ 4.000.000,00	*
016074001	BRINDISI	Adeguamento funzionale del Capannone ex Montecatini	€ 14.757.995,00	*
016074001	BRINDISI	Consolidamento della banchina dedicata all'Amm. Millo	€ 1.500.000,00	*
020092009	CAGLIARI	Adeguamento tecnico funzionale lato est Molo Sabaudo	€ 9.106.610,00	*
020092009	CAGLIARI	Realizzazione Darsena Pescherecci	€ 7.000.000,00	
019087015	CATANIA	Raddrizzamento dell'angolo a radice del molo Crispi mediante la realizzazione di una struttura su pali per l'ormeggio navi Ro-Ro	€ 600.000,00	*
019087015	CATANIA	Ristrutturazione e consolidamento e adeguamento delle banchine e infrastrutture del molo Crispi	€ 6.000.000,00	

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
019087015	CATANIA	Ristrutturazione e consolidamento delle banchine interne del molo foraneo nel tratto a sud del piazzale triangolare	€ 6.000.000,00	
019087015	CATANIA	Ristrutturazione consolidamento ed adeguamento delle banchine e delle infrastrutture del porto nuovo	€ 12.600.000,00	
019087015	CATANIA	Realizzazione di una Stazione marittima	€ 9.600.000,00	
019087015	CATANIA	Recupero e ristrutturazione dell'edificio denominato ex Dogana Vecchia	€ 4.000.000,00	
019087015	CATANIA	Realizzazione di una darsena commerciale a servizio del traffico di cabotaggio, Ro -Ro e containers compresi banchine e piazzali di pertinenza - I° e II° lotto	€ 13.489.436,46	*
005027008	CHIOGGIA	Opere portuali per Autostrade del mare	€ 11.400.000,00	*
012058032	Civitavecchia	Completamento terminal container	€ 19.021.455,01	*
012058032	Civitavecchia	Riqualificazione Bacino Storico 6/7	€ 4.129.872,54	
012058032	Civitavecchia	Acquisto aree	€ 7.771.700,97	
012058032	Civitavecchia	Manutenzione stradale	€ 4.818.189,31	*
012058032	Civitavecchia	Sede del Commissariato Polizia di Frontiera	€ 8.514.450,37	
012058032	Civitavecchia	Sviluppo del Sistema informatico 1° lotto	€ 1.238.942,11	
012058032	Civitavecchia	Sviluppo del Sistema informatico completamento	€ 8.397.436,53	
012058032	Civitavecchia	Terminal containers 1° lotto	€ 72.727.522,01	
007010025	GENOVA	Terminal rinfuse - ampliamento testata P. Rubattino	€ 5.600.000,00	
007010025	GENOVA	Riconfigurazione di piazzali viabilità e parchi ferroviari nel compendio Ponte Eritrea , Ponte Libia	€ 12.600.000,00	*
007010025	GENOVA	Riempimento Calata concenter	€ 14.800.000,00	
007010025	GENOVA	Potenziamento ed adeguamento dei bacini di carenaggio pontile OARN e banchina sud bacino n. 5, delocalizzazioni da Molo Giano testata, opere marittime di servizio, realizzazione di nuovi spazi operativi e nuovi edifici demaniali	€ 50.000.000,00	
007010025	GENOVA	Adeguamento imboccatura porto lato ponente	€ 3.000.000,00	
007010025	GENOVA	Riempimento di Calata Bettolo e riconfigurazione Calata Olii Minerali - secondo lotto	€ 39.000.000,00	
007010025	GENOVA	Recupero funzionale banchina molo Giano	€ 8.000.000,00	*
007010025	GENOVA	Nuovo banchinamento di ponente Ponte Parodi	€ 9.000.000,00	
007010025	GENOVA	Voltri - Rifunzionalizzazione delle vie di corsa e dei parchi moduli 3, 4, 5	€ 6.000.000,00	*
018080038	GIOIA TAURO	Pavimentazione piazzali Est II lotto	€ 28.500.000,00	*
018080038	GIOIA TAURO	Escavo e posa tappetini (opera cofinanziata con altre risorse a disposizione per € 1.782.692,00)	€ 7.417.307,50	
018080038	GIOIA TAURO	Esproprio aree per completamento opere infrastrutturali	€ 1.082.692,50	

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
018080038	GIOIA TAURO	Realizzazione sede uffici Autorità Portuale	€ 700.000,00	
018080038	GIOIA TAURO	Opera connessa ad ampliamento del bacino nord con formazione nuova imboccatura portuale - 1° lotto - Pavimentazione piazzali nord	€ 15.500.000,00	*
018080038	GIOIA TAURO	Opera connessa ad ampliamento del bacino nord con formazione nuova imboccatura portuale - 1° lotto - Completamento bacino nord con completamento banchina	€ 28.500.000,00	*
018080038	GIOIA TAURO	Espropri per adeguare il bacino di evoluzione imboccatura sud - 1° lotto	€ 5.711.015,00	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione binari Terminal del Golfo	€ 321.812,84	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione parcheggio interrato in area demaniale marittima Largo Fiorito	€ 1.549.370,69	*
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione fascia di rispetto	€ 2.391.195,44	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione del 1° lotto del fascio di binari del porto mercantile	€ 900.000,00	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione canalizzazioni torrenti nuovo e vecchio Dorgia	€ 5.681.925,00	
007011001	LA SPEZIA	Ristrutturazione edificio sede Autorità Portuale	€ 1.104.667,29	
007011001	LA SPEZIA	2° stralcio funzionale terminal Ravano relativo al completamento della canalizzazione canali Fossa Mastra e Montecatini	€ 6.197.000,00	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione rampe stradali per la distribuzione dei flussi di traffico di accesso al porto	€ 3.912.975,00	*
007011001	LA SPEZIA	Dragaggio canale navigabile di accesso al porto mercantile nonché zona di evoluzione navi e zona antistante molo Fornelli est	€ 5.962.468,79	*
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione binari a servizio dei terminal portuali e nuova rete ferroviaria	€ 471.464,95	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione banchina e piazzali in corrispondenza del diffusore ENEL	€ 10.535.720,00	*
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione darsena servizi in testata al molo Garibaldi con annesso edifici	€ 7.189.080,00	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione piazzale e banchina Cataletto	€ 17.382.320,00	*
009049009	LIVORNO	Interventi di consolidamento banchine portuali (area mediceo e darsena nuova)	€ 7.031.880,00	
009049009	LIVORNO	Darsena Morosini (riqualificaz.tecnico-funzionale e fornitura sistema di alaggio e varo)	€ 20.406.240,00	
009049009	LIVORNO	Intervento di manutenzione straordinaria vie di corsa di scorrimento gru Bacino Grande / vie di scorrimento gru / rampa di accesso Bacino galleggiante	€ 6.204.600,00	
009049009	LIVORNO	Prolungamento molo Elba	€ 4.825.800,00	
009049009	LIVORNO	Sistema di alaggio e varo travellift 250 tonn.	€ 2.206.080,00	
009049009	LIVORNO	Realizzazione nuova banchina sul lato sud molo mediceo	€ 5.239.440,00	
009049009	LIVORNO	Costruzione nuova palazzina uffici e servizi	€ 2.389.920,00	
009049009	LIVORNO	Costruzione di un canale navigabile tra la Darsena Nuova e la Bellana	€ 5.745.000,00	

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
009049009	LIVORNO	Costruzione toccate per nuovo bacino galleggiante	€ 2.010.750,00	
009049009	LIVORNO	Costruzione denti di attracco navi RO RO in Darsena n. 1	€ 4.864.200,00	*
009049009	LIVORNO	Adeguamento e razionalizzazione delle infrastrutture ferroviarie portuali	€ 2.757.600,00	
009049009	LIVORNO	Acquisto area CPL (area Seal)	€ 8.687.589,00	*
009049009	LIVORNO	Completamento acquisto area di proprietà R.F.I.	€ 16.516.000,00	*
009049009	LIVORNO	Realizzazione della seconda vasca di contenimento fanghi di escavo	€ 11.350.000,00	
009049009	LIVORNO	Riprofilamento della banchina del Canale di accesso nella zona Torre del Marzocco con sistemazione piazzali	€ 8.850.000,00	*
009049009	LIVORNO	Lavori di ricostruzione della banchina di ponente della radice del Canale Industriale	€ 1.670.646,00	
009049009	LIVORNO	Lavori di escavo del Porto di Livorno	€ 6.464.260,00	
016071029	Manfredonia	Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati	€ 5.000.000,00	
009045003	MARINA DI CARRARA	Miglioramento funzionale ed ambientale dell'interfaccia porto-città	€ 25.900.000,00	
009045003	MARINA DI CARRARA	Completamento banchina Buscaiol	€ 5.000.000,00	
009045003	MARINA DI CARRARA	Dragaggio del passo di accesso al porto	€ 8.000.000,00	*
009045003	MARINA DI CARRARA	Completamento rete ferroviaria portuale	€ 1.400.000,00	*
009045003	MARINA DI CARRARA	Completamento rete fognaria portuale	€ 1.700.000,00	
019083048	MESSINA	Completamento molo sottoflutto nel porto di Milazzo	€ 11.156.400,00	
019083048	MESSINA	Miglioramento collegamento viario Porto Milazzo - Autostrada	€ 12.396.000,00	*
019083048	MESSINA	Manufatti servizi portuali Milazzo	€ 10.200.000,00	
019083048	MESSINA	Dragaggio fondali porti di Milazzo e Messina	€ 13.851.600,00	*
019083048	MESSINA	Stazione Marittima porto di Messina	€ 12.396.000,00	
006031012	Monfalcone	Opere portuali per Autostrade del Mare	€ 11.400.000,00	*
015063049	NAPOLI	Consolidamento banchina levante molo Vittorio Emanuele	€ 15.318.902,58	
015063049	NAPOLI	Adeguamento strutturale bacino in muratura n.2 (CAMED)	€ 18.370.329,14	
015063049	NAPOLI	Adeguamento per "security" portuale	€ 6.794.674,53	
015063049	NAPOLI	Adeguamento rete fognaria portuale e collegamento ai collettori cittadini	€ 6.831.736,39	
015063049	NAPOLI	Molo Carmine - lavori di consolidamento ed adeguamento banchina di levante	€ 16.307.218,88	*
015063049	NAPOLI	Lavori per la sistemazione banchina Piliero per ormeggi di punta	€ 8.647.767,59	
015063049	NAPOLI	Lavori di realizzazione di una colmata della testata del Molo Carmine nella zona retrostante al Molo Martello per la riorganizzazione dell'area cantieristica	€ 26.561.000,44	

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
020090047	OLBIA	Realizzazione di due nuovi accosti sul lato nord dell'Isola Bianca e relativi escavi per l'accesso	€ 23.000.000,00	
020090047	OLBIA	Lavori della nuova sede dell'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci	€ 3.400.000,00	
019082053	PALERMO	Costruzione del terminal RO RO alla calata Marinai d'Italia	€ 6.493.706,40	*
019082053	PALERMO	Avanzamento banchine antistanti il bacino di carenaggio per cassa di colmata	€ 3.600.000,00	
019082053	PALERMO	Completamento bacino di carenaggio	€ 24.000.000,00	
009049012	PIOMBINO	Acquisto e sistemazione di aree extraportuali e relativi interventi sulla viabilità stradale e ferroviaria funzionali alle aree portuali	€ 22.237.600,00	*
009049012	PIOMBINO	Bonifiche ed escavazioni del bacino interno dell'area portuale	€ 20.000.000,00	
009049012	PIOMBINO	Porto di Portoferraio - Nuova banchina di riva n.2 tra il pontile Massimo e Calata Italia	€ 2.000.000,00	
009049012	PIOMBINO	Porto di Portoferraio - Lavori di prolungamento banchina Alto Fondale	€ 2.000.000,00	
009049012	PIOMBINO	Porto di Cavo - Recupero statico del pontile	€ 2.660.000,00	
009049012	PIOMBINO	Opere previste dall'Adeguamento Tecnico Funzionale e dal nuovo Piano Regolatore portuale del porto di Rio Marina	€ 6.000.000,00	
008039014	RAVENNA	Approfondimento del Canale Piombone: 1° lotto sistemazione funzionale del Canale Piombone in prima attuazione al P.R.P.; 2° lotto risanamento della Pialassa del Piombone e separazione fisica delle zone vallive dalle zone portuali mediante arginatura naturale	€ 26.600.000,00	*
008039014	RAVENNA	Realizzazione delle banchine a seguito dell'approfondimento del Canale Candiano a - 11,40 m dalla boa di allineamento fino a Largo Trattaroli	€ 8.700.000,00	*
008039014	RAVENNA	Realizzazione nuove banchine nella Penisola Trattaroli	€ 9.930.000,00	
008039014	RAVENNA	Rifacimento protezione di sponda a Porto Corsini	€ 11.000.000,00	*
008039014	RAVENNA	Realizzazione nuovo ponte mobile sul Canale Candiano	€ 3.970.000,00	*
008039014	RAVENNA	Riqualificazione waterfront: completamento banchine a Marina di Ravenna; opere di urbanizzazione di Porto Corsini; sistemazione aree demaniali	€ 3.800.005,00	*
015065116	SALERNO	Banchina scalo crocieristico molo di levante	€ 29.199.468,47	
015065116	SALERNO	Allargamento molo 3 gennaio	€ 3.941.928,24	
015065116	SALERNO	Consolidamento cigli banchina	€ 15.475.718,29	
007009056	SAVONA	Esecuzione di campagna geo-archeologica nella Rada di Vado	€ 709.465,00	
007009056	SAVONA	Progettazione preliminare della piattaformamultipurposa	€ 2.580.765,00	
007009056	SAVONA	Eliminazione rischio idraulico Rio Pilalunga	€ 1.483.555,00	
007009056	SAVONA	Realizzazione del deposito auto multipiano alla zona 32	€ 4.064.320,00	*

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
007009056	SAVONA	Nuova viabilità porto di Savona - lotto 2: ampliamento terrapieno ex Italsider (opere foranee)	€ 12.256.195,00	*
007009056	SAVONA	Realizzazione del 3° accosto crocieristico a Savona	€ 8.772.790,00	
007009056	SAVONA	Progettazioni interventi PRUSST	€ 1.096.510,00	
016073027	TARANTO	Ampliamento e riqualificazione della darsena per mezzi nautici della Capitaneria di Porto nella rada di Mar Grande nel porto di Taranto	€ 1.000.000,00	
016073027	TARANTO	Lavori di rettifica e allargamento della banchina di levante del molo San Cataldo del porto di Taranto e preventiva bonifica dei fondali	€ 3.560.235,00	*
016073027	TARANTO	Risistemazione, arredo e riqualificazione a verde di aree pubbliche	€ 900.000,00	
016073027	TARANTO	Vasca di contenimento dei materiali di risulta dei dragaggi del Porto di Taranto	€ 14.000.000,00	
016073027	TARANTO	Adeguamento ed ampliamento delle reti idriche e fognanti della zona levante	€ 2.500.000,00	
016073027	TARANTO	Centro Servizi Polivalente per usi portuali al Molo San Cataldo	€ 5.000.000,00	*
016073027	TARANTO	Opere di raccolta, collettamento e trattamento acque di pioggia nelle aree comuni del porto di Taranto	€ 6.000.000,00	
006032006	TRIESTE	Variante escavo per diga foranea	€ 2.000.000,00	
006032006	TRIESTE	Lavori di infrastrutturazione mediante banchinamento e realizzazione dei piazzali retrostanti dell'area compresa tra lo scalo legnami e l'ex Italsider	€ 61.974.828,00	*
05027042	VENEZIA	Lavori di manutenzione dei canali di grande navigazione, inclusi escavi, smaltimenti, bonifiche e ogni altro intervento collegato finalizzato a garantire l'accessibilità nautica al porto di Venezia	€ 32.000.000,00	
05027042	VENEZIA	Sviluppo aree portuali, commerciali e cabotaggio	€ 29.140.000,00	*
		TOTALE	**€ 1.425.900.000,00**	

08A03075

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 14 aprile 2008.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Mantova.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Mantova

1. A decorrere dal 23 maggio 2008 è attivata, presso l'Ufficio provinciale di Mantova, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 aprile 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A02848

PROVVEDIMENTO 24 aprile 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 1236 del 9 aprile 2008 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono

stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, servizi di pubblicità immobiliare, nel giorno 8 aprile 2008 dalle ore 10 alle ore 12,30;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, è dipeso da un malfunzionamento delle applicazioni software, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'Ufficio del Garante del contribuente con nota prot. 6250 del 15 aprile 2008;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, nel giorno 8 aprile 2008, dalle ore 10 alle ore 12,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 aprile 2008

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

08A03113

PROVVEDIMENTO 5 maggio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Mondovì.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 10 gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Cuneo in data 17 aprile 2008, prot. n. 6418/08, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Mondovì;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa di un guasto tecnico del sistema informativo dei servizi di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota prot. n. 473/08 del 23 aprile 2008;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

i giorni 9 aprile 2008 dalle ore 11 e il 10 aprile 2008.

Regione Piemonte: Ufficio provinciale di Cuneo - Servizio di pubblicità immobiliare di Mondovì.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 5 maggio 2008

Il direttore regionale: ORSINI

08A03148

BANCA D'ITALIA

DELIBERAZIONE 30 aprile 2008.

Definizione delle prescrizioni ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, per i sistemi di pagamento designati dalla Banca d'Italia.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 «Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli» secondo il quale i sistemi italiani stabiliscono il momento in cui un ordine di trasferimento è immesso nel sistema medesimo nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Banca d'Italia e dalla Consob secondo le rispettive competenze;

Visto l'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 «Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un

sistema di pagamento o di regolamento titoli» ai sensi del quale la Banca d'Italia designa i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera *m)*, numero 1 dello stesso decreto, nonché revoca, con le medesime modalità, le designazioni già effettuate;

Visto l'art. 146 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385;

Visto il Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 5 giugno 2003, recante la definizione dei criteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 210/2001, relativamente ai sistemi di regolamento del contante gestiti dalla Banca d'Italia;

Considerato che, a seguito della recente evoluzione nel settore dei sistemi di pagamento, è opportuno dettare le citate prescrizioni per tutti i sistemi designati dalla Banca d'Italia, mediante un unico provvedimento recante criteri di validità generale, che abroga il precedente Provvedimento del 5 giugno 2003.

Dispone:

1. I sistemi di pagamento designati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 210/2001 fissano il momento di immissione degli ordini di trasferimento nel sistema nel rispetto dell'esigenza di contenere i rischi di regolamento e di assicurare il coordinamento con gli altri sistemi di pagamento o di regolamento titoli.

2. Gli indicati sistemi fissano il momento di immissione degli ordini di trasferimento con modalità che ne assicurino l'esatta e oggettiva determinazione. In particolare, tale momento non deve essere anteriore a quello in cui gli ordini di trasferimento siano certi sotto il profilo soggettivo e oggettivo, e irrevocabili per l'ordinante.

3. Per gli ordini di trasferimento originatisi in altri sistemi designati ai sensi della Direttiva 98/26/CE, tale momento coincide con quello di immissione nel sistema di provenienza.

4. È abrogato il Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 5 giugno 2003.

Roma, 30 aprile 2008

Il Governatore: DRAGHI

08A03108

DELIBERAZIONE 30 aprile 2008.

Designazione ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, del sistema TARGET2 - Banca d'Italia, quale sistema per l'esecuzione di ordini di trasferimento.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 «Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli» ai sensi del quale la Banca d'Italia designa i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera *m)*, numero 1 dello stesso decreto, nonché revoca, con le medesime modalità, le designazioni già effettuate;

Visto l'art. 146 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385;

Visto l'atto di indirizzo della Banca centrale europea del 30 dicembre 2005 e successive modifiche che disciplina un sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET);

Visto l'atto di indirizzo della Banca centrale europea del 26 aprile 2007 che prevede l'istituzione di un nuovo sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) e in particolare l'art. 3, comma 2;

Considerato che, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2001 n. 210, il sistema BI-REL, gestito dalla Banca d'Italia, è stato designato quale sistema per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera *m)* numero 1;

Considerato che l'attuale sistema TARGET presenta una struttura decentrata che collega fra loro i sistemi nazionali di regolamento lordo in tempo reale (RTGS) e la procedura per i pagamenti della BCE (ECB payment mechanism - EPM) e che BI-REL rappresenta la componente italiana di TARGET;

Considerato che TARGET viene sostituito da TARGET2, che rimane composto, sotto il profilo giuridico, da una pluralità di sistemi ma è caratterizzato da una piattaforma tecnica unica, denominata «piattaforma unica condivisa» (Single Shared Platform SSP) e che il sistema componente di TARGET2 della Banca d'Italia sarà denominato «TARGET2-Banca d'Italia».

Considerato che la migrazione dagli attuali sistemi componenti TARGET alla SSP avviene per fasi (a decorrere dal 19 novembre 2007 fino al 15 settembre 2008 al più tardi) e che la migrazione dal sistema BI-REL al sistema TARGET2 - Banca d'Italia è prevista per il 19 maggio 2008;

Dispone:

1. È revocata, a decorrere dal 19 maggio 2008, la designazione del sistema BI-REL.

2. È designato, a decorrere dal 19 maggio 2008, il sistema TARGET2 - Banca d'Italia.

Roma, 30 aprile 2008

Il Governatore: DRAGHI

08A03109

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 24 aprile 2008.

Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, e successive modifiche e integrazioni;

Visti gli articoli 18 e 19 del citato decreto n. 252/2005, che definiscono scopo e funzioni della COVIP, istituita al fine di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

Visto l'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede, tra l'altro, che con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono definite le modalità di attuazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 252/2005, con particolare riferimento alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto, e dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto emanato in data 30 gennaio 2007 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, recante attuazione dell'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Viste la propria deliberazione del 21 marzo 2007 avente ad oggetto direttive recanti chiarimenti operativi circa l'applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Ritenuto opportuno emanare ulteriori direttive recanti chiarimenti operativi circa le opzioni relative al conferimento del trattamento di fine rapporto nelle ipotesi di attivazione di un nuovo rapporto di lavoro, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

EMANA
le seguenti direttive:

Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro.

Ad integrazione delle indicazioni già fornite con direttive del 21 marzo 2007, acquisito il conforme avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si forniscono le seguenti precisazioni per quanto attiene alle opzioni relative al conferimento del trattamento di fine rapporto da parte di un lavoratore che già abbia effettuato una scelta in relazione a precedenti rapporti di lavoro (attraverso l'utilizzo dei moduli TFR1 o TFR2) e che successivamente abbia attivato un nuovo rapporto di lavoro.

In sede di nuova assunzione, il datore di lavoro è tenuto in primo luogo a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore. A tal fine dovrà farsi rilasciare apposita dichiarazione nella quale sia indicato se, in riferimento a precedenti rapporti di lavoro, il soggetto interessato abbia deciso di conferire il proprio trattamento di fine rapporto ad una forma di previdenza complementare ovvero di mantenerlo secondo le norme dell'art. 2120 del codice civile. Il datore di lavoro conserva la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia controfirmata per ricevuta.

La predetta dichiarazione dovrà essere corredata di relativa attestazione del datore di lavoro di provenienza o di altra eventuale documentazione comprovante la scelta a suo tempo effettuata. A tal fine, si evidenzia l'esigenza che i datori di lavoro, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, rilascino attestazione in ordine alla scelta compiuta dal lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto. Laddove tale attestazione, per particolari motivi, non potesse essere rilasciata, il lavoratore potrà comunque corredare la propria dichiarazione con altra documentazione comprovante la scelta a suo tempo effettuata, come, ad esempio, con copia del modulo TFR1 o TFR2 a suo tempo sottoscritto (al riguardo, si ricorda che l'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007, relativo alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa le destinazione del TFR maturando, prescrive che il datore di lavoro conservi il modulo con il quale è stata espressa la manifestazione di volontà del lavoratore e ne rilasci copia controfirmata per ricevuta allo stesso) ovvero, nell'ipotesi di conferimento del TFR ad una forma pensionistica complementare, con copia del modulo di adesione alla stessa.

Sulla base della verifica della situazione di cui sopra, si esplicitano di seguito le alternative che si rendono possibili.

Lavoratore riassunto che, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, aveva optato per il mantenimento del TFR ai sensi dell'art. 2120 del codice civile.

Nel caso in cui il lavoratore avesse scelto di non destinare il TFR ad una forma pensionistica complementare, mantenendolo dunque secondo il regime di cui all'art. 2120 c.c., il datore di lavoro continuerà a mantenere il TFR sulla base del predetto regime, ferma

restando la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare (come espressamente previsto dall'art. 8, comma 7, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 252/2005).

Lavoratore riassunto che aveva conferito il TFR ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ha riscattato integralmente la posizione.

Il lavoratore che avesse scelto di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, abbia successivamente operato, trovandosi nelle condizioni previste dalla legge, in coerenza con le relative previsioni statutarie e regolamentari, il riscatto integrale della posizione individuale, è tenuto ad attestare al nuovo datore di lavoro l'avvenuto esercizio del predetto diritto.

In considerazione della cesura rispetto alla precedente posizione di previdenza complementare conseguente al riscatto, nell'ipotesi in esame il lavoratore, entro sei mesi dalla nuova assunzione, è chiamato ad effettuare nuovamente la scelta sulla destinazione del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005, attraverso la compilazione del modello TFR2 allegato al decreto del Ministro del lavoro 30 gennaio 2007.

Rimane fermo che in caso di mancata compilazione e consegna del modulo medesimo entro sei mesi dall'assunzione, il trattamento di fine rapporto che maturerà dal mese successivo alla scadenza del semestre verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 252/2005.

Lavoratore riassunto che aveva conferito il TFR ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione a tale forma, non ha riscattato integralmente la posizione.

Per il lavoratore che abbia già optato per il conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare e che non abbia operato il riscatto integrale della posizione individuale, la scelta a suo tempo effettuata rimane efficace anche nei confronti del nuovo datore di lavoro.

È evidente, peraltro, che, laddove alla variazione del rapporto di lavoro consegua anche la perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore era precedentemente iscritto, il lavoratore stesso dovrà fornire indicazioni circa la forma di previdenza complementare alla quale intende conferire il TFR maturando, anche in relazione alle opportunità derivanti dal nuovo rapporto di lavoro.

In ordine ai tempi di effettuazione di tale specifica scelta, si reputa che anche tali lavoratori possano disporre di un arco temporale di sei mesi dalla data di assunzione per esprimere la propria volontà, fermo restando che la scelta, in questo caso, non sarà tra la destinazione del TFR a previdenza complementare o il mantenimento di tale trattamento secondo le norme dell'art. 2120 c.c., ma si limiterà alla individuazione della forma pensionistica complementare cui conferire il TFR maturando e, eventualmente, alla misura del trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare.

In particolare, per quanto attiene a tale ultimo profilo, si precisa che i lavoratori che abbiano conferito, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, solo una quota del TFR sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva di riferimento possono decidere di conferire alla nuova forma pensionistica prescelta, in alternativa all'intero TFR, anche l'aliquota prevista dagli accordi collettivi che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il conferimento del TFR, una quota non inferiore al 50 per cento, in coerenza con le previsioni dell'art. 8, comma 7, lettera *c)*, punto 2 del decreto legislativo n. 252/2005.

Considerata la continuità della posizione previdenziale, gli effetti della scelta retroagiranno in questo caso alla data dell'assunzione. Resta ovviamente ferma la facoltà del lavoratore di trasferire presso la forma prescelta la posizione sino a quel momento maturata presso altra forma di previdenza complementare.

In caso di mancata consegna della comunicazione nel termine di sei mesi dall'assunzione, il trattamento di fine rapporto, sempre con decorrenza dalla data di assunzione, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 252/2005.

Al fine di fornire uno strumento di utile ausilio per la corretta manifestazione di volontà in ordine alla fattispecie sopra rappresentata, si allega uno schema di comunicazione da utilizzarsi a tal fine all'atto dell'assunzione. Resta ovviamente inteso che, in considerazione della rilevanza degli effetti conseguenti alla mancata espressione di volontà, che, come detto, comportano la destinazione integrale del TFR ad una forma pensionistica complementare collettiva, si rende in ogni caso necessario che il datore di lavoro, in sede di assunzione, effettui una adeguata comunicazione al lavoratore in ordine alle opzioni disponibili.

Roma, 24 aprile 2008

Il presidente: SCIMÌA

ALLEGATO

COMUNICAZIONE IN ORDINE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE ALLA QUALE CONFERIRE IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Modulo per i lavoratori riassunti che avevano conferito il TFR a previdenza complementare in relazione a precedenti rapporti di lavoro e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare alla quale erano già iscritti, non hanno riscattato integralmente la posizione.

Il/La sottoscritto/a. ……………………………………………, nato/a a ……………………………… il ……………, codice fiscale ………………………………, dipendente del… ……………………………………………………………………………………..,

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data di assunzione, alla seguente forma pensionistica complementare ……………………………………………………………………… …………, alla quale il sottoscritto ha aderito in data …………,
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del …%[1], a decorrere dalla data di assunzione, alla seguente forma pensionistica complementare ……………………………………………………………………… ……………., alla quale il sottoscritto ha aderito in data …………, fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ed essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile[2].

Allega: copia del modulo di adesione

Data _______

____
(firma leggibile)

In caso di mancata comunicazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di assunzione, il trattamento di fine rapporto verrà ***destinato integralmente*** *alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'art.8, comma 7, lett.b) del decreto legislativo n. 252/2005.*

[1] I lavoratori che già versavano una quota di TFR in base alla scelta effettuata in costanza di precedenti rapporti di lavoro, possono scegliere di conferire il proprio TFR alla forma prescelta nella misura fissata dagli accordi o contratti collettivi vigenti in relazione al nuovo rapporto di lavoro ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, in misura non inferiore al 50%, con possibilità di incrementi successivi (*scelta riservata ai soli lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data anteriore al 29 aprile 1993*).

[2] Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'art.2120 del codice civile.

08A03145

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, firmato a Roma il 4 dicembre 2000.

Il giorno 7 aprile 2004 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, firmato a Roma il 4 dicembre 2000, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 11 dicembre 2003 n. 364, pubblicata sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 2004.

In conformità all'art. X, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 7 aprile 2004.

08A02881

Entrata in vigore dell'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala, firmato a Città del Guatemala l'8 settembre 2003.

Il giorno 3 marzo 2008 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 7 gennaio 2008, n. 5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 2008.

In conformità all'art. 14, l'accordo è entrato in vigore il giorno 3 marzo 2008.

08A03195

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Annullamento di alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione instantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGA MILIARDARIO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
821073	000	029
821076	000	029
821077	000	029
821078	000	029
821079	000	029
821080	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "COLPO VINCENTE"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1637680	000	029
1637681	000	029
1637682	000	029
1637683	000	029
1637684	000	029
1637685	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
2710635	000	059
2710636	000	059
2710637	000	059
2710638	000	059
2710639	000	059
2710640	000	059
2710641	000	059
2710642	000	059
2710643	000	059
2710644	000	059
2710645	000	059
2710646	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SETTE E MEZZO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
4638622	000	299
4638623	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PORTAFORTUNA"

blocchetto numero	biglietti dal	al
2821577	000	299
2821578	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIONI DI MILIONI"

blocchetto numero	biglietti dal	al
2344764	000	059
2345388	000	059
2345389	000	059
2345390	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "LA FORTUNA GIRA"

blocchetto numero	biglietti dal	al
943809	000	149

08A03117

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale dell'istituzione scolastica «Sir James Henderson School», in Milano.

Con decreto Direttore generale 18 aprile 2008 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica: «Sir James Henderson School» - Milano.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

08A02886

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Statuto dell'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 aprile 2008, è stato adottato lo statuto dell'ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, di cui alla deliberazione del commissario straordinario n. 13 del 13 giugno 2007.

08A03171

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Steirischer Kren», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 91 del 12 aprile 2008, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dalla Landersverband Steirischer Gemusebauern - Austria, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto rientrante nella categoria ortaggi non trasformati e ortaggi trasformati, denominato «Steirischer Kren».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

08A03112

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Anacidol»

Estratto determinazione AIC/N n. 863 dell'11 aprile 2008

Descrizione del medicinale e attribuzione N. A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: ANACIDOL, rilasciata alla società A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi n. 3, c.a.p. 50131 - codice fiscale 00395270481 è apportata la seguente modifica: in sostituzione della confezione: «compresse masticabili» - 20 compresse, codice A.I.C. n. 020497018, viene autorizzata la confezione: «compresse masticabili» - 20 compresse in tubo in propilene, codice A.I.C. n. 020497032.

Confezione:

«compresse masticabili» - 20 compresse in tubo in propilene, A.I.C. n. 020497032 (in base 10), 0MKJN8 (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa masticabile;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Condizioni di conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 30° C;

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: E-Pharma Trento, stabilimento sito in Ravina di Trento, via Provina n. 2 (ciclo completo compreso il rilascio dei lotti);

A. Menarini Manufacturing Logistics and Services s.r.l. stabilimento sito in, Firenze, via Sette Santi n. 3 (controlli analitici sul prodotto finito;

Composizione: una compressa masticabile contiene:

principio attivo: alluminio idrossido gel secco 300 mg; Magnesio idrossido 100 mg; Latte magro in polvere 1100 mg; Dimetilpolisilossano 40 mg;

eccipienti: Saccarosio 900 mg; Talco 30 mg; Magnesio stearato 20 mg; Aroma caramel 10 mg;

Indicazioni Terapeutiche: Gastralgie, ipercloridrie, bruciore gastrico, aerofagia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

A.I.C. n. 020497032 - «compresse masticabili» 20 compresse in tubo in propilene;

Classe di rimborsabilità: «C bis».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

A.I.C. n. 020497032 - «compresse masticabili» 20 compresse in tubo in propilene - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti, contraddistinti dal codice di A.I.C. n. 020497018, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02896

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con determinazione n. 000859 del 4 febbraio 2008 del responsabile del servizio veterinario e igiene degli alimenti della direzione generale sanità e politiche sociali della regine Emilia-Romagna, la soc. Sorgenti Blu S.r.l. con sede legale in Milano, via Medici, n. 8 e stabilimento in Citerna-Fornovo (Parma), via Fondovalle 83/85 - partita IVA 04328940962 - è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita, l'acqua di sorgente denominata «Fontenova» che sgorga dall'omonima sorgente, ubicata nell'ambito della concessione mineraria «Citerna», in contenitori di policarbonato da lt. 18,9 sia di altre capacità, nonché mediante l'impiego di bottiglie di diverse capacità sia di litri 1 che di altre capacità.

08A03147

REGIONE UMBRIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con determinazione dirigenziale n. 3324 del 22 aprile 2008 la società Nocera Umbra Fonti Storiche S.p.a., è stata autorizzata ad escludere dalla miscela di cui alla D.D. 3747/2004, l'acqua proveniente dal pozzo denominato «Angelica 1» e ad utilizzare per l'imbottigliamento dell'acqua minerale «Angelica» esclusivamente l'acqua proveniente dal pozzo denominato «Angelica 2».

08A03111

BANCA D'ITALIA

Sostituzione di un componente del Comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo Etrusca Salernitana - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Salerno, in liquidazione coatta amministrativa.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 26 marzo 2008, ha nominato, in sostituzione del prof. avv. Vincenzo Sparano, il prof. Felice narinelli componente il Comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo Etrusca Salernitana - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Salerno, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in data 4 settembre 1998.

08A03070

Sostituzione di un componente del Comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo - San Marcellino - Società cooperativa a responsabilità limitata, in San Marcellino, in liquidazione coatta amministrativa.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 26 marzo 2008, ha nominato, in sostituzione del prof. avv. Vincenzo Sparano, l'avv. Piervincenzo Pacileo componente il Comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo - San Marcellino - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Marcellino (Caserta), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in data 20 dicembre 1996.

08A03071

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2007, n. 83/2007, n. 105/2007, n. 131/2007, n. 133/2007, n. 134/2007. (Deliberazioni pubblicate nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 27 marzo 2008).

Alle deliberazioni citate in epigrafe, riportate sia sul frontespizio del sopra indicato supplemento ordinario n. 72, sia nel sommario della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73, devono intendersi aggiunte le seguenti deliberazioni: *deliberazioni CIPE n. 112/2007 e n. 122/2007,* come correttamente riportate nel sommario del predetto supplemento ordinario; inoltre relativamente alla data della deliberazione n. 47/2007, riportata alla pagina 3 e 5 del sopra indicato supplemento ordinario, dove è scritto: «*... 28 gennaio 2007*», leggasi «*... 28 giugno 2007*».

08A03194

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-110) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 0 5 1 2 *

€ 1,00